

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il ruolo della Camera di commercio

Relatore: *Carla Russo*

Responsabile Settore Sanzioni e Protesti
Camera di commercio di Torino

Torino 13/12/2023



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Cenni alla procedura sanzionatoria

- **Art. 17 legge 689/81**
- **Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta**, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.



Cenni alla procedura sanzionatoria

- **Art. 18 legge 689/81**
- Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente (Camera di commercio)

Cenni alla procedura sanzionatoria

- **Art. 18 legge 689/81**
- L'Autorità competente, sentiti gli interessati e esaminata la documentazione, determina con ordinanza motivata la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento con le spese al trasgressore e all'obbligato in solido

Cenni alla procedura sanzionatoria

- **Art. 19 legge 689/81**
- La Camera di commercio decide entro 10 giorni dal ricevimento sull'opposizione al sequestro. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta



Cenni alla procedura sanzionatoria

- **Art. 28 legge 689/81**
- Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

FUNZIONI ETICHETTATURA

FORNIRE AL CONSUMATORE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER POTER EFFETTUARE LA SCELTA CONSAPEVOLE DEL PRODOTTO DA ACQUISTARE

INDICARE TUTTI LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PRODOTTI (AVVERTENZE, INDICAZIONI SULL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO LADDOVE RICHIESTO, ECC.)



CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

ANALISI ART. 6

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome **o** ragione sociale **o** marchio **e** alla sede legale del produttore **o** di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
- d) all'**eventuale** presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione **ove questi siano determinanti** per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, **ove utili** ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

CASO SANZIONE PER PRODOTTI mancanti delle indicazioni relative all'eventuale** presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente**



Art. 6 lett. d) indicazione eventuale che può essere sanzionata a seguito di analisi da cui si evince la presenza di materiale o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente, trattandosi di caratteristiche intrinseche del prodotto non verificabili solo visivamente, o nei casi in cui l'organo accertatore ha certezza per qualche motivo della presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente (ad esempio segnalazioni RAPEX).

CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

CASO SANZIONE PER BIGIOTTERIA riportante in etichetta solo la dicitura «metallo»



Art. 6 lett. e) indicazione dei materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione **ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto.**

CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

ANALISI ART. 7

Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti **nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore**. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anzichè sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, **su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi**



**NO SANZIONE PER PRODOTTI RINVENUTI IN MAGAZZINO, O
COMUNQUE NON IN VENDITA**

**IN QUESTA FATTISPECIE NO SANZIONE AL PRODUTTORE SE NON
VENDE AL CONSUMATORE FINALE**

CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

ANALISI ART. 8

Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.



NO APPLICAZIONE DEL CODICE DEL CONSUMO NEL CASO IN CUI ESISTONO NORMATIVE SPECIALI

CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

ANALISI ART. 9

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

ANALISI ART. 11

E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

ANALISI ART. 12

Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa **da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.**



Nel verbale è indicato il pagamento in misura ridotta, ma se non si effettua, l'importo della sanzione è determinato successivamente dall'Autorità applicando i parametri previsti dall'art. 12.

CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

ARTT. DA 102 A 113 SICUREZZA PRODOTTI

Art. 103

d) produttore: *il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;*

e) distributore: *qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;*

CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

OBBLIGHI DEL PRODUTTORE Art. 104

*Il produttore **immette sul mercato solo prodotti sicuri.***

*Il produttore **fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi** derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.*

*Il produttore **adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi** connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.*



CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE Art. 104

*Il distributore **deve agire con diligenza** nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare **è tenuto**:*

- a) **a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità** in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;*
- b) **a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato**, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;*
- c) **a collaborare** alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.*



CODICE DEL CONSUMO – D.LGS. 206/2005

SANZIONI Art. 112

Per i casi più gravi sanzioni di carattere penale, negli altri casi sanzioni amministrative di competenza camerale:

*Il **produttore** o il **distributore** che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla **sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro**.*

*Salvo che il fatto costituisca reato, il **produttore** che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il **distributore** che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una **sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro**.*




SEQUESTRO


- **PAGAMENTO DELLA SANZIONE NON IMPLICA AUTOMATICAMENTE LA RESTITUZIONE DEI PRODOTTI SEQUESTRATI**
- **DISSEQUESTRO AL FINE DI REGOLARIZZARE I PRODOTTI SOLO QUANDO VIENE PRESENTATA DOCUMENTAZIONE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE (ad esempio etichette riportanti tutte le indicazioni richieste dalla norma)**
- **PRODOTTI SEQUESTRATI PER MANCANZA DI MARCATURA CERARAMENTE VENGONO REGOLARIZZATI**
- **ALIENAZIONE/DISTRUZIONE DI PRODOTTI CONFISCATI A CURA DELL'ORGANO ACCERTATORE**



Procedura sanzionatoria 1/2



Procedura sanzionatoria 2/2



N.B.: L'EVENTUALE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE NON PRESUPPONE L'AUTOMATICO DISSEQUESTRO DELLE MERCI
N.B.: LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEI SIGILLI E SPOSTAMENTO DEI MATERIALI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DAGLI ORGANI ACCERTATORI

CONTATTI

**CCIAA Torino - Settore Sanzioni e Protesti
Via San Francesco Da Paola 24 – Torino**

PEC ordinanze.sanzioni@to.legalmail.camcom.it

Tel. 011 5716980 (rif. Carla Russo)

www.to.camcom.it/ordinanze



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

**Grazie
dell'attenzione**



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO